

TI_GERICHTE 16.2023.24 vom 17. Juni 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-06-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2023.24

FR: TI_GERICHTE 16.2023.24 du 17 juin 2024

IT: TI_GERICHTE 16.2023.24 del 17 giugno 2024

Erwägungen

E. 1

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 13 giugno 2023. Introdotto il 26 giugno 2023 il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

E. 2

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. Detto altrimenti, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 145 II 41 consid. 5.1 con rinvii).

E. 3

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha preso atto innanzitutto che le parti si accusano vicendevolmente di inadempienze contrattuali: l'attrice, visto il grave ritardo nel pagamento dell e sue note d'onorario ha rescisso il mandato di contabilità, mentre la convenuta rimprovera alla controparte trascuratezza nella gestione contabile e disorganizzazione del suo studio fiduciario. Pur dando atto che l'attrice non ha provveduto a riconsegnare a fine mandato gli atti contabili alla mandante, il primo giudice ha accolto la petizione, poiché la nota d'onorario di fr. 1803.23 emessa il 19 gennaio 2022 dall'attrice non era stata contestata dalla convenuta entro il termine di “60 giorni concordati per la contestazione della fattura”.

E. 4

La reclamante critica il Giudice di pace per avere ritenuto come approvata la nota d'onorario del 19 gennaio 2022 per mancata contestazione entro 60 giorni, allorquando per legge non esiste un termine per sollevare eventuali contestazioni riguardanti una fattura, le quali possono essere mosse in ogni momento “anche soltanto nell'ambito di una procedura

giudiziale intesa ad ottenere il pagamento”. Ad ogni modo, essa sostiene di avere, contrariamente all'accertamento manifestamente errato operato dal primo giudice, contestato la nota professionale con lettere ed e-mail del 6 dicembre 2021, 30 marzo, 17 maggio e

E. 6

luglio 2022. La convenuta rimprovera alla controparte di non avere eseguito il mandato con la necessaria diligenza e fedeltà, ciò che ha comportato dei reclami da parte della G_____, di avere commesso errori che hanno causato perdite finanziarie per almeno fr. 1628.03 e di non avere consegnato alla fine del mandato “gli incarti e i lavori di chiusura”. A suo parere il Giudice di pace ha violato le norme del contratto di mandato poiché pur avendo accertato un “(parziale) inadempimento” dei compiti affidati alla CO 1, ha riconosciuto a quest'ultima l'intero onorario di fr. 1803.23. Per la reclamante, le carenze evidenziate nello svolgimento del mandato, giustificano pertanto una riduzione dell'onorario di almeno fr. 1628.03. In tali circostanze, essa epiloga, la petizione avrebbe dovuto essere respinta o tutt'al più accolta limitatamente a fr. 175.20 (fr. 1803.23 ./ fr. 1628.03). a) Il mandatario che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni è gravato dell'onere di provare l'esistenza del mandato – nella fattispecie pacifica –, così come la congruità della sua pretesa (art. 8 CC). Egli deve quindi dimostrare di avere fornito le prestazioni pattuite e spiegare perché una retribuzione gli è dovuta, rispettivamente perché può pretendere la retribuzione pattuita nel contratto (CCR sentenza inc. 16.2019.31 del 18 settembre 2020 consid. 4a). Il mandatario è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO). Qualora violi i suoi obblighi di diligenza e fedeltà, egli non risponde solo del danno che causa, ma può pure vedersi ridotta la mercede. Se il risultato della carente esecuzione del mandato è del tutto inutilizzabile per il mandante, quest'ultimo non deve alcuna mercede al mandatario. Il diritto del mandante alla riparazione del danno e il diritto a una riduzione della retribuzione del mandatario sono cumulabili (sentenza del Tribunale federale 4A_194/2019 del 1° luglio 2020 consid. 6 con numerosi rinvii). b) L'invio di fatture non comporta alcun obbligo di reazione da parte di chi le riceve e non significa accettazione tacita a norma dell'art. 6 CO. In linea di principio, dunque, la mancata contestazione di una nota d'onorario non comporta quindi l'ammissione del preteso credito. Chi riceve una fattura ha la facoltà di contestarla successivamente, anche solo nel corso di una procedura giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4A_287/2015 del 22 luglio 2015 consid. 3.1 con rinvio a DTF 112 II 502 consid. 3a; v. anche CCR sentenza inc. 16.2020.4 del 10 dicembre 2020 consid. 5; Rep. 1988 pag. 273). Premesso ciò, in virtù del principio di libertà contrattuale, le parti possono liberamente decidere che una nota professionale sarà considerata come accettata se non saranno sollevate contestazioni entro un determinato termine. c) Nella fattispecie, dagli atti risulta che dopo l'emissione della nota d'onorario, tra le parti vi è stato uno scambio di corrispondenza elettronica in esito al quale la RE 1 ha “garantito” il pagamento della nota d'onorario se la medesima non fosse stata contestata con “motivazione e nuovo importo corretto” entro 60 giorni (doc. D). Sulla scorta di tale risultanza, il Giudice di pace ha accertato che nessuna contestazione della nota era avvenuta “entro 60 giorni” come concordato, donde in sostanza, la realizzazione della condizione riferita alla garanzia di pagamento della nota da parte della mandante. Con tale accertamento, la reclamante non si confronta neppure di scorcio, non pretendendo, né tantomeno dimostrando, di non avere garantito il pagamento della nota professionale del 19 gennaio 2022 dopo la decorrenza del termine di 60 giorni per contestarla. Certo, essa

sostiene invero di avere contestato la nota d'onorario con lettera del 6 dicembre 2021 (doc. 25). Se non che, per tacere del fatto che la missiva è finanche precedente l'emissione della nota, in quella comunicazione la mandante prende atto della cessazione del mandato e invita la mandataria a concludere con professionalità la pratica, senza alcun accenno all'onorario della medesima. Quanto alle altre lettere del 30 marzo 2022 (doc. 29) , del 17 maggio 2022 (doc. 26) e del 6 luglio 2022 (doc. 27), esse sono invece successive al termine concordato per sollevare eventuali contestazioni senza, peraltro, contenere specifiche critiche. In siffatte circostanze, l'accertamento del Giudice di pace secondo cui la nota d'onorario di fr. 1803.23 dell'attrice non è stata contestata dalla convenuta entro il termine di "60 giorni concordati per la contestazione" resiste alla critica. d) Quanto alla richiesta di ridurre l'onorario, la reclamante ricorda di avere fatto valere, in prima sede, che l'attrice non le ha rimborsato l'importo di fr. 1628.03 chiestole il 18 maggio 2022. Ci si può invero chiedere se davanti al Giudice di pace la convenuta abbia validamente formulato un'eccezione di compensazione, fermo restando che essa può scaturire dalle circostanze qualora siano evidenti il credito compensante e quello compensato (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_539/2021 del 21 febbraio 2021 consid. 5.3.5 con rinvio). Ad ogni modo, anche se il debitore può opporre in compensazione un suo credito contestato, per decidere se in tal caso la compensazione sia possibile il giudice deve comunque statuire sull'esistenza del credito invocato (DTF 136 III 626 consid. 4.2.3). Spetta dunque al debitore dimostrare non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche l'esigibilità e l'importo della contro pretesa (CCR inc. 16.2018.46 del 17 ottobre 2019 consid. 5c con rinvii). Nel caso in esame, la RE 1 ha presentato un conteggio e la fattura del 18 maggio 2022 (doc. 34 e 35). A fronte della contestazione dell'attrice, tuttavia, ciò non è sufficiente per dimostrare l'esistenza di un credito, nessuna prova essendo stata addotta. Ne segue che anche su questo punto la sentenza impugnata sfugge alla critica. 5. In definitiva, il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, nella misura in cui è ricevibile dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegna un'indennità d'inconvenienza, la CO 1 non avendo motivato la richiesta (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 250.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano indennità d'inconvenienza. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello II

presidente La cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine , il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.